

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 6 DEL 10 FEBBRAIO 2025

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Rivalutazione delle pensioni 2025</i>	3
<i>Stagionali ed esonero dal contributo Naspi</i>	3
<i>A febbraio tre giorni di click day per i flussi 2025</i>	4
<i>Venerdì 7 febbraio il click day per colf e badanti extraUE</i>	5
<i>ZLS: istituito il codice tributo per il credito d'imposta</i>	6
<i>Bonus lavoratrici madri anche con lavoro intermittente</i>	7
<i>Cooperative portuali: premio ordinario su retribuzione convenzionale</i>	7
<i>On line le bozze dei modelli Redditi e IRAP 2025</i>	8
<i>CU 2025: nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche</i>	9
<i>Meno cara la rateazione dei debiti INAIL</i>	10
<i>Agenti: disponibili minimali e massimali 2025</i>	11
<i>Aggiornata la CU 2025</i>	11
<i>Infermieri: i codici tributo per gli straordinari</i>	12
<i>770: una semplice comunicazione per i piccoli sostituti d'imposta</i>	13
<i>Decreto Coesione: c'è l'autorizzazione UE per gli incentivi giovani e donne</i>	14
<i>Soppressione dei posti di lavoro e gmo</i>	15
<i>Contributi esteri in gestione separata</i>	16
<i>Invalidi e superstiti: il requisito per l'assegno in più gestioni</i>	17
<i>Supplemento per i sanitari riammessi in servizio</i>	17
APPROFONDIMENTI	19
<i>Appalti: alla stazione appaltante il giudizio sull'equivalenza del CCNL</i>	19
<i>Click day lavoro domestico: le istruzioni operative</i>	21
<i>Restituzione NASPI e cause di forza maggiore</i>	22
<i>La contribuzione INPS 2025 per artigiani e commercianti</i>	24
<i>Artigiani e commercianti alla scelta dei benefici</i>	25
<i>Riduzione TUR e versamento dei contributi</i>	27

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Rivalutazione delle pensioni 2025

L'Inps ha riepilogato con la consueta circolare annuale del 28 gennaio 2025, n. 23, i nuovi valori per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2025, sulla base dell'indice provvisorio che verrà applicato per rivalutare le prestazioni stesse pari allo 0,80%, mentre è confermato per il 2024 l'indice di rivalutazione del 5,4% già applicato dal 1° gennaio 2024 in via provvisoria, ragione per cui l'Inps non procederà ad alcuna operazione di conguaglio sul cedolino della pensione.

A seguito della rivalutazione dello 0,80%, oltre all'adeguamento delle prestazioni in corso, sia previdenziali che assistenziali, la circolare dell'Istituto previdenziali si occupa di aggiornare anche alcuni parametri di riferimento per determinare il valore della pensioni con decorrenza 2025.

Infatti, sono diversi i principali valori di riferimento applicati per calcolare le pensioni e liquidare le relative prestazioni:

1. trattamento minimo (TM): 603,40 euro mensili pari a 7.844,20 euro annui
2. assegno sociale (AS): 538,69 euro mensili pari a 7.002,97 euro annui, valori che consentono di individuare l'importo soglia per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva (538,69) la pensione anticipata contributiva (1.400,59 per donne con due o più figli - 1.508,33 donne con un figlio - 1.616,07 per tutti gli altri casi);
3. minimale retributivo settimanale per l'accredito di una settimana di contributi: 241,36 euro;
4. massimale nuovi iscritti: 120.207,00 euro annui;
5. massimale retributivo ex Inpdai: 218.102,00 euro annui;
6. prima fascia di retribuzione pensionabile: 55.008,07, valore utile non solo determinare le fasce pensionabili e il relativo rendimento pensionistico delle quote retributive A e B ma anche per stabilire il limite oltre quale applicare l'aliquota aggiuntiva IVS sulla quota a carico del lavoratore.

Stagionali ed esonero dal contributo Naspi

L'INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha precisato che l'esonero dal versamento del contributo addizionale NASpl dell'1,40% e dall'incremento dello 0,5% previsto in occasione di ciascun rinnovo continua a trovare applicazione per i contratti a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle

attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (si veda circ. INPS 91/2020).

La precisazione fa seguito al precedente messaggio n. 269/2025 dove è stato chiarito che il predetto esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 ma non anche delle attività ritenute stagionali a seguito dell'interpretazione autentica (dell'art.21, c.2, Dlgs 81/2015) fornita dalla Legge 203/2024 consistenti in attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Riepilogando l'esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali:

- individuate dal DPR 1525/1963;
- definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2020 come previsto dalla L. 160/2019 che ha modificato la Legge 92/2012).

Tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a "G", avente il significato di "Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall'1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011".

Ne deriva che, al di fuori dei predetti casi, anche per i lavoratori impiegati in attività stagionali sono dovuti sia il contributo aggiuntivo dell'1,40% che l'incremento dello 0,5 per i rinnovi.

A febbraio tre giorni di click day per i flussi 2025

Il portale governativo integrazione.migranti.gov.it ricorda che il 5, il 7 e il 12 febbraio p.v. arrivano i click day per far entrare in Italia e assumere lavoratori stranieri residenti all'estero nell'ambito dei flussi 2025.

Gli ingressi autorizzati sono oltre 180 mila e gli aspiranti datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso novembre potranno inviarle tramite la sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell'Interno. Il calendario degli invii cambia in base al tipo di lavoratore:

- dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2025 si presentano le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2025 si presentano le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, "in quota" e "fuori quota");
- dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2025 si presentano le domande per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico - alberghiero.

Dai giorni successivi, anche i datori di lavoro che non hanno precompilato le domande potranno compilarle e spedirle tramite il Portale Servizi (fino alla fine del 2025). Avranno, però, meno possibilità di portare a termine l'assunzione, visto che le quote andranno in buona parte esaurite durante i click day e seguono l'ordine cronologico di presentazione.

Venerdì 7 febbraio il click day per colf e badanti extraUE

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ricorda che Venerdì 7 febbraio p.v. dalle ore 9.00 è possibile inviare le istanze di nulla osta volte ad ottenere una quota per il settore dell'assistenza familiare, come previsto dal Decreto Flussi per il 2025.

La novità di maggiore rilievo è che, oltre alle 9.500 quote già contemplate del Decreto flussi sulla programmazione triennale, il Governo ha messo a disposizione delle famiglie altre 10mila nuove unità 'fuori quota' da destinarsi esclusivamente all'assistenza di grandi anziani (ossia coloro che hanno più di 80 anni) e disabili. Per questa seconda categoria non era previsto che i singoli cittadini presentassero domanda di nullaosta in modo indipendente ma solo attraverso intermediari abilitati.

Potranno partecipare al Click Day solo i datori di lavoro domestico, o gli intermediari abilitati, che hanno precaricato le istanze entro il 30 novembre 2024.

Assindatcolf precisa, infatti, che nel giorno del Click Day non sarà possibile apportare modifiche alle domande precompilate, né compilare di nuove, ma solo inviare quelle che sono state oggetto di precompilazione e che si trovano nello stato "da inviare".

Qualora a seguito del Click Day l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso: "La pratica risulta al momento non in quota".

Dall'8/2/2025 fino al 31/12/2025 sarà possibile caricare nuove domande dalla sezione ordinaria "compila domande" e non da quella specifica della precompilazione e del Click Day.

ZLS: istituito il codice tributo per il credito d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.10/E del 6 febbraio 2025, ha reso noto che è stato istituito il codice tributo "7038" per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l'8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls).

I beneficiari potranno visualizzare l'importo del credito fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale.

Si ricorda che il contributo per gli investimenti nelle Zls è stato introdotto dall'articolo 13 del DL n. 60/2024.

Le modalità di fruizione del credito e le misure attuative sono state definite dal decreto 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Un provvedimento dell'Agenzia, inoltre, ha approvato il modello per richiedere il credito d'imposta e le modalità di trasmissione.

Mancava ancora il codice tributo che adesso l'Agenzia delle entrate ha istituito e che deve essere esposto nella sezione "Erario", del mod. F24, nella colonna "importi a credito compensati", in caso di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento dei costi nel formato "AAAA".

L'Agenzia verificherà che il credito utilizzato in compensazione non superi il tetto massimo fruibile sulla base delle comunicazioni ricevute e della percentuale indicata, pena lo scarto.

Bonus lavoratrici madri anche con lavoro intermittente

L'INL, con la risposta all'interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha precisato che lo sgravio contributivo, di cui all'art.1, cc 180 – 182 della Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, spetta anche se le stesse sono titolari di un contratto di lavoro intermittente.

L'Ispettorato è giunto a tale conclusione partendo dal fatto che la finalità dell'agevolazione consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che, a seguito dell'esenzione dall'aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio, beneficiano di un incremento della retribuzione netta.

Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Già la Legge di Bilancio 2022 aveva riconosciuto una misura simile a sostegno delle lavoratrici madri, che era stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente, incluso il lavoro intermittente.

L'agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2024, quindi non può formare oggetto di una diversa interpretazione con la conseguenza che rimane escluso solo il lavoro domestico.

In sostanza, non essendoci una norma che espressamente esclude dall'agevolazione il lavoro intermittente e tenuto conto delle finalità sopra ricordate, l'INL ritiene che il beneficio contributivo possa essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri occupate con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Cooperative portuali: premio ordinario su retribuzione convenzionale

L'INAIL, con la circolare n.13 del 5 febbraio 2025, ha reso noto che anche alle cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali trova applicazione la retribuzione convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all'anno.

La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l'anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere

anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

L'intervento dell'INAIL risolve una questione che ha origine dal 2000, quando il DM 3 dicembre 1999 ha differenziato il regime assicurativo solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali rispetto alle altre forme societarie derivanti dalla medesima trasformazione.

Più precisamente per le cooperative era prevista l'applicazione del premio speciale unitario, mentre per le altre società era prevista l'applicazione del premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.

Recentemente il Decreto interministeriale 6 settembre 2023 (attuativo della L. 147/2013) ha ricondotto l'assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, con conseguente abolizione del premio speciale unitario.

A seguito di tale passaggio è stato lamentato che, a parità di regime assicurativo ordinario, il premio per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, non sarebbe coerente con quanto previsto per le restanti società derivanti dalla medesima trasformazione, il cui premio, invece, è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera.

Poiché, il venir meno del premio speciale unitario per i facchini ha riportato le compagnie i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione, l'INAIL ritiene che anche per le cooperative il premio ordinario deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.

On line le bozze dei modelli Redditi e IRAP 2025

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa 4 febbraio 2025, ha reso noto che sono stati pubblicate le bozze dei Redditi 2025 e la dichiarazione IRAP con le ultime novità.

Nel dettaglio sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sono disponibili i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap, in veste non definitiva.

Dopo le bozze di 730 e 770, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione un primo schema della modulistica. Già definitivamente approvate a metà gennaio, invece, la dichiarazione Iva e la Certificazione Unica (Cu) 2025.

Riguardo al modello Redditi PF nella bozza spiccano diverse novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi.

A queste novità si aggiungono nel quadro Rc, un nuovo spazio dedicato al “bonus tredicesima” così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Il Comunicato ricorda che il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

In bozza anche i modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

Online è disponibile anche il modello Irap, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina.

CU 2025: nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche

L’Agenzia delle entrate, in data 5 febbraio 2025, ha rilasciato un nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche di trasmissione della certificazione unica.

È stato modificato un refuso presente nel controllo bloccante del punto 731 “Codice fiscale del sostituto”, nella sezione dedicata ai dati relativi all’indennità tredicesima mensilità (cd bonus Natale). In particolare, a seguito della modifica, le specifiche prevedono che la compilazione del punto 731 è obbligatoria se presente uno dei campi da 727 (anziché 726 come nella precedente versione) a 730, ovvero quelli relativi all’indennità erogata da precedenti sostituti.

La seconda correzione riguarda un controllo di rispondenza nella certificazione dei redditi di lavoro autonomo. Si prevede che l’indicazione del compenso nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” è sempre obbligatoria se è compilato il rigo.

Meno cara la rateazione dei debiti INAIL

L'Inail, con la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025) fissato al 2,90% a decorrere dal 5 febbraio 2025.

Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,90%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l'interesse vigente tempo per tempo.

Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dal 5 febbraio 2025 sono pari alle seguenti misure:

- 2,90% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell'ente;
- 8,40% per i pagamenti successivi.

In caso di evasione, il tasso applicabile dal 18 dicembre è determinato nelle seguenti misure:

- 8,40%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
- 10,40%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.

Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,90%, mentre in caso di evasione sale al 4,90% (tasso BCE + 2 punti).

Agenti: disponibili minimali e massimali 2025

ENASARCO, con un comunicato stampa del 31 gennaio 2025, ha reso noti gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- Agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.057 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.109,69 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507 euro (126,75 euro a trimestre);
- Agente monomandatario. Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.085 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.664,45 euro). Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011 euro (252,75 euro a trimestre).

I suddetti importi sono stati aggiornati dalla Fondazione ENASARCO a seguito della pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Aggiornata la CU 2025

L'Agenzia delle entrate, in data 3 febbraio 2025, ha pubblicato l'aggiornamento delle istruzioni della CU 2025, del modello sintetico e delle specifiche tecniche.

Quanto alle istruzioni, l'aggiornamento riguarda principalmente i punti relativi al cd Bonus Natale (indennità tredicesima mensilità), nonché la certificazione di lavoro autonomo.

Per il Bonus Natale, oltre a una diversa formulazione dell'incipit relativo ai presupposti per il diritto alla misura, è stato eliminato l'inciso con cui si indicava che il punto 726 (Giorni lavoro dipendente) va compilato solo se diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione "Dati fiscali" (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Lavoro dipendente). Pertanto, i giorni utilizzati per il calcolo dell'importo di indennità spettante al lavoratore richiedente devono essere sempre indicati e non solo quando diversi dai giorni detrazione indicati nel punto 6.

Anche le specifiche tecniche sono state aggiornate per il Bonus Natale. In particolare, si prevede che il punto 721 (Redditi di lavoro dipendente), in cui è indicato il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza (che costituiva uno dei presupposti che dava diritto alla somma), deve essere necessariamente compilato non

solo quando viene indicato un importo di indennità erogata (punto 723) o non erogata (punto 724), ma anche quando viene compilato il punto 725 riportando l'importo dell'indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio. È stato modificato anche il controllo sul punto 726 (Giorni lavoro dipendente), prevedendo che la compilazione è obbligatoria quando è compilato il punto 723 (indennità erogata), 724 (indennità non erogata) o 725 (indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio).

Per quanto riguarda la certificazione di lavoro autonomo, i seguenti codici che erano riportati tra le tipologie reddituali da indicare solo nel modello REDDITI persone fisiche, sono stati fatti confluire tra quelli da inserire nel modello 730:

G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;

H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;

I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.

Infermieri: i codici tributo per gli straordinari

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.7 del 31 gennaio 2025, ha diffuso i codici tributo che devono essere utilizzati per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 5%, sui compensi per lavoro straordinario corrisposti agli infermieri dipendenti di aziende ed enti del SSN.

La novità è stata prevista dall'art. 1, c. 354 della L. 207/2024 secondo cui i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP) e trova applicazione sui compensi erogati a partire dal 2025.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il lavoro straordinario degli infermieri e il versamento della relativa imposta sostitutiva tramite modello F24, in ambito privato, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 1069 per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
- 1608 per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in Sicilia e versata fuori regione
- 1924 per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in Sardegna e versata fuori regione
- 1925 per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione
- 1309 per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento.

Invece, in merito al mod. F24 enti pubblici (F24 EP), sono stati istituiti tre codici tributo:

- 176E per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
- 177E per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in Valle d'Aosta e versata fuori regione
- 178E per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d'Aosta e dovuta fuori dalla regione.

770: una semplice comunicazione per i piccoli sostituti d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. N. 25978 del 31 dicembre 2024, in attuazione dell'art. 16 del Dlgs 1/2024, ha diffuso le istruzioni operative che, dal 6 febbraio 2025, devono essere osservate dai sostituti d'imposta che intendono utilizzare la procedura semplificata, alternativa al mod. 770 tradizionale, per comunicare i dati relativi alle ritenute e trattenute operate e per i relativi versamenti mensili a mezzo del mod. F24.

I soggetti interessati a tale semplificazione sono coloro che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno avuto un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

È poi richiesto che detti sostituti d'imposta corrispondano esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati e che risultino obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte.

Inoltre, è necessario che tali soggetti effettuino il versamento delle suddette ritenute e trattenute con il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

I sostituti d'imposta in possesso dei citati requisiti, in alternativa al mod. 770, possono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento e, in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono.

L'invio del mod. F24 e la comunicazione devono essere effettuati esclusivamente per via telematica dal sostituto d'imposta o dall'intermediario abilitato.

I dati aggiuntivi da comunicare con il mod. F24 sono esposti nel nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE".

Se il mod. F24 viene scartato, la comunicazione resta valida e il versamento delle ritenute e trattenute operate deve essere effettuato con il mod. F24 ordinario, avvalendosi, se necessario, del ravvedimento.

Il provvedimento ricorda che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti.

I sostituti d'imposta che non si avvalgono della procedura semplificata sono tenuti a presentare il consueto mod. 770 per l'intero anno di riferimento.

La presentazione del mod. 770 equivale a rinuncia alla nuova procedura.

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono della nuova procedura possono effettuare i relativi versamenti tramite il mod. F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.

Decreto Coesione: c'è l'autorizzazione UE per gli incentivi giovani e donne

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 31 gennaio 2025, ha reso noto che la Commissione Europea ha autorizzato le nuove misure introdotte per sostenere l'occupazione di donne e giovani dal D.L. Coesione (D.L. 60/2025 - L. 95/2024), aprendo la strada per l'approvazione dei decreti attuativi richiesti dalla norma.

Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+, per l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L'esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

Soppressione dei posti di lavoro e gmo

Nel caso di soppressione del posto di lavoro e in particolare di una determinata funzione, rimane legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in presenza di una contestuale o di poco antecedente assunzione di un altro lavoratore con compiti analoghi.

Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza de 20 gennaio 2025 n. 1364 alla fine di un lungo procedimento giudiziario in cui due sentenze della suprema corte avevano provveduto a rinviare alla Corte di appello il giudizio e di merito.

Secondo la recente e ultima sentenza di legittimità, non si deve valutare la fungibilità delle mansioni occupate dall'uno e dall'altro avere riguardo alla sussistenza di un'eventuale professionalità omogenea tra i due.

Nel caso specifico di un licenziamento per gmo di un dirigente ha detto alle vendite al dettaglio in un'area del Sud America con un altro dirigente impegnato alle vendite in un'altra area geografica ma a distanza e tramite intermediari in loco, si tratta di professionalità non omogenee sia per capacità linguistiche differenti, che per conoscenza di usi e costumi del luogo.

In definitiva, pur essendo a un dato a sostituire il lavoratore licenziato, la nuova risorsa non può dirsi fungibile in quanto in possesso di un bagaglio professionale differente, perché non ci si deve limitare ad analizzare le mansioni concretamente svolte ma il grado e il livello di professionalità posseduta dai due lavoratori. Unitamente alla circostanza che il complesso delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato erano state distribuite tra altri lavoratori oltre ad altri intermediari presenti in loco. Ciò evidentemente nell'ottica di ridurre i costi, senza che il giudice possa spingersi a verificare se ciò consenta di raggiungere l'obiettivo prefisso, trattandosi di una scelta economica discrezionale del datore di lavoro.

Ai fini dell'obbligo del *repechage* infine, è a carico del datore di lavoro l'onere di limitarsi alla dimostrazione dell'inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente collegate, né spingersi a dover creare posizioni nuove oppure adibire i lavoratori a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento.

Contributi esteri in gestione separata

Possono essere considerati utili per il conseguimento della pensione in Gestione separata con le regole in vigore per i vecchi iscritti, anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi esteri dell'Unione europea e negli altri convenzionati.

L'Inps con la circolare del 23 gennaio 2025 n. 22 ha puntualizzato quanto già indicato in precedenti interventi (circ. 82/2010) mettendo in evidenza che, per fare la totalizzazione internazionale nella gestione separata occorre avere accreditato almeno 52 settimane di contribuzione.

In pratica i periodi esteri antecedenti al 1996, sia maturati in uno stato UE che quelli extra UE ma convenzionati con l'Italia, se utili e non coincidenti tra loro, possono essere sommati a quelli accreditati nella gestione separata al fine di conseguire una pensione nella gestione medesima in regime internazionale.

Inoltre, trattandosi di lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1996, si applicano in questi casi i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vecchi iscritti) e ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non devono essere applicati i seguenti istituti caratteristici delle pensioni contributive:

- non va accertata la sussistenza del requisito dell'importo soglia (o importo minimo);
- è preclusa la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- è preclusa la possibilità di conseguire la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

Infine, se l'assicurato alla Gestione separata risulta iscritto, in Italia, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime

internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo gratuiti previsti, cioè il cumulo in senso stretto, la totalizzazione o il computo nella Gestione separata., secondo le regole della legge nazionale.

Invalidi e superstiti: il requisito per l'assegno in più gestioni

Qualora l'iscritto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps ed in una o più Gestioni autonome intenda conseguire la prestazione di invalidità o ai superstiti a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito contributivo richiesto.

L'Inps col messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025 considera utili i contributi maturati sia nell'una che nell'altra gestione al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

Ciò a parziale modifica di quanto precisato dall'Istituto previdenziale medesimo con il precedente messaggio del 27 marzo 2024 n. 1256.

Ciò permette di concludere che la collocazione temporale di tali periodi contributivi possa risultare anche coincidente con l'altra stante l'affermazione che il loro concorso avviene a prescindere dalla collocazione temporale dei due diversi periodi di contribuzione.

Supplemento per i sanitari riammessi in servizio

I dirigenti medici e sanitari, collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 possono essere riammessi in servizio, a domanda, fino al compimento del 72° anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Con la circolare del 30 gennaio 2025 n. 30 l'Inps ha commentato quanto stabilito dalla legge 18/2014 rivolta al personale sanitario, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all'atto della riammissione in servizio ha optato per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico conferito. L'Inps, in tali casi, provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico.

Una volta riammessi in servizio, ai fini pensionistici, sorge l'obbligo a carico delle amministrazioni datrici di lavoro, di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso.

La circolare dell'Inps sottolinea in particolare che i pensionati riammessi in servizio e iscritti alla CPS cioè la Cassa pensioni sanitari, possono chiedere al termine dell'attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, cioè un supplemento, che però viene liquidata a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto. Attività lavorative successive alla riammissione inferiori ad un anno non consentono di maturare il supplemento di pensione.

Lo stesso trattamento riguarda anche gli iscritti alla CPTS cioè gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

APPROFONDIMENTI

Appalti: alla stazione appaltante il giudizio sull'equivalenza del CCNL

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con il Parere di Precontenzioso n. 14 del 14 gennaio 2025, ha deliberato che in una procedura di gara di appalto, il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall'operatore con il CCNL indicato nel bando, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall'Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti e di conseguenza non conformità alla normativa di settore.

Nel caso sottoposto all'esame dell'ANAC, un'impresa era stata esclusa dal bando di gara poiché la stazione appaltante aveva ritenuto non equivalente il CCNL applicato dall'azienda rispetto a quello indicato nel bando.

L'impresa ha contestato l'esclusione sostenendo che la non equivalenza dei due CCNL ritenuta dalla stazione appaltante, sia stata decisa, non a causa di differenze sostanziali delle "componenti fisse della retribuzione globale annua" o per le "componenti normative" degli stessi, bensì per un'erronea valutazione di alcuni elementi specifici (monte orario, maggiorazione per orario notturno e straordinario, costo del lavoro maggiorato).

L'azienda invece ha ritenuto che entrambi i CCNL possano essere applicati allo specifico servizio oggetto di gara (servizio di vigilanza antincendio per l'eliporto ospedaliero sopraelevato), in conformità alle indicazioni dell'ANAC, di cui alla Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n.1/2023 ("ambito di applicazione"), confermate dalle indicazioni dell'INL di cui alla Circolare n.2 del 28.07.2020.

Infatti, la citata Relazione illustrativa, nel caso di utilizzo di un diverso CCNL, prevede che in base all'articolo 11, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici, gli operatori economici che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Secondo l'ANAC sono rari i casi in cui due contratti presentano esattamente lo stesso articolato. Pertanto, l'Autorità ritiene che, la dichiarazione di equivalenza debba

dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili. La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile.

Richiamando le indicazioni della Relazione illustrativa, l'ANAC ricorda che, a tal fine, deve prima essere effettuata la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.

Successivamente, continua l'ANAC, deve essere effettuata la valutazione delle tutele normative i cui parametri di riferimento sono relativi a: la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time, la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250 (lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività), la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali, la durata del periodo di prova, la durata del periodo di preavviso, durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio, malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità, maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa, monte ore di permessi retribuiti, bilateralità, previdenza integrativa e sanità integrativa.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri. Sul punto, l'ANAC evidenzia che la richiamata Circolare dell'INL n. 2 del 28.07.2020, individua un primo elenco di nove istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi, ritenendo ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro.

Secondo l'Autorità, considerato che l'elenco previsto dalla Relazione illustrativa sopra citata è più ampio, ritiene ammissibile, di regola, uno scostamento limitato a soli due parametri.

Nel caso sottoposto all'esame dell'ANAC l'equivalenza tra i due CCNL non sussiste, poiché è stato superato il limite dello scostamento massimo di due voci. L'Autorità ha quindi ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante di escludere l'azienda dal bando di gara.

Click day lavoro domestico: le istruzioni operative

Assindatcolf, con una nota del 5 febbraio 2025, in vista del giorno del click day del 7 febbraio p.v. destinato all'invio delle istanze di nulla osta per ottenere la quota d'ingresso riservata agli stranieri chiamati ad operare nell'assistenza familiare, ha fornito le istruzioni operative, ricordando alcuni comportamenti da evitare.

Prima di tutto, è importante sapere che il Portale Servizi ALI – quello su cui sono state precaricate le istanze – il giorno del Click Day aprirà alle ore 8.40 per consentire l'accesso tramite SPID o CIE.

Accedere non significa inviare, poiché solo dalle ore 9.00 sarà possibile farlo. Potranno essere inoltrate solo le pratiche preventivamente precompilate che si trovano nello stato "da inviare".

Dopo l'accesso tramite SPID/CIE nell'Area Riservata del Portale Servizi ALI è necessario cliccare sulla voce "Sportello Unico Immigrazione": una volta lì andrà selezionata la voce denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025".

Nella pagina che si apre si potranno visualizzare le domande precompilate, nonché il numero totale delle sole domande (nello stato "da inviare") che sarà possibile inviare nella specifica giornata.

L'indicatore di stato riporterà in verde la dicitura: "NESSUNA OPERAZIONE IN CORSO".

Bisognerà restare in attesa fino alle ore 9.00 per inviare le domande, procedendo come di seguito riportato:

- Alle ore 9,00 cliccare in primo luogo sul pulsante "Aggiorna pagina" per permettere al sistema di aggiornare la pagina, al fine di rendere editabile il tasto di invio, denominato "Invia domande", che consentirà di trasmetterle;
- Dopo aver cliccato sul tasto "Aggiorna pagina", il tasto "Invia domande" diventerà di colore blu, quindi ci si potrà cliccare sopra;
- Dopo alcuni secondi la lista delle domande non sarà più visibile e comparirà la scritta informativa che invita ad "Attendere la conclusione dell'operazione".

L'indicatore di stato riporta in rosso la dicitura: "INVIO IN CORSO...".

A questo punto bisognerà attendere la conclusione dell'invio, che potrebbe durare anche più minuti in base all'affluenza e al numero di domande da inviare. Non chiudere il pc;

Al termine dell'attività del sistema, intesa a recepire le domande inviate, l'indicatore di stato riporterà in verde l'informazione: "OPERAZIONE CONCLUSA. TUTTE LE DOMANDE

SONO STATE INVIATE CORRETTAMENTE". Solo a questo punto sarà possibile chiudere la pagina.

Le domande inviate e la relativa ricevuta saranno disponibili nell'Area Riservata, nella sezione ordinaria "COMPILA DOMANDE" entro le successive 48 ore.

Qualora anche l'invio di una sola domanda non dovesse andare a buon fine, il sistema avviserà con un messaggio, invitando a cliccare nuovamente sul tasto "INVIA DOMANDE". In tal caso, occorre procedere nuovamente a digitare il tasto di invio.

Assindatcolf ricorda che va evitato l'aggiornamento della pagina mediante la funzione di aggiornamento presente sul proprio browser, in quanto la pagina potrebbe andare in errore – è preferibile utilizzare il tasto "Aggiorna pagina" già predisposto;

Infine, viene suggerito di non accedere all'Area Riservata del Portale Servizi ALI da più computer o aprire dallo stesso computer più pagine con la medesima utenza SPID o CIE.

Restituzione NASPI e cause di forza maggiore

L'INPS, con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, ha precisato che, se l'attività d'impresa si è interrotta per eventi di forza maggiore non è dovuta la restituzione integrale della NASPI richiesta a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità.

L'intervento dell'INPS fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all'obbligo di restituzione integrale della NASPI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASPI.

Secondo i giudici la restituzione della NASPI non opera se l'attività di impresa si è interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell'attività medesima. Tali motivi non devono essere imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

A tal fine non integrano le ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall'ordinamento italiano.

Invece, consistono cause di forza maggiore:

- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Ne deriva che, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell'attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole.

Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, l'INPS evidenzia che, se il beneficiario della NASpl in forma anticipata interrompe la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpl stessa è riconosciuta, l'Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa, l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpl, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

La contribuzione INPS 2025 per artigiani e commercianti

L'INPS, con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2024, ha fissato l'ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2025 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS. Tale soglia è stata raggiunta quest'anno anche per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Ne deriva che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, sono tutte pari alla misura del 24%.

Continua invece ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati.

Inoltre, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una riduzione del 50% dei contributi dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. Indicazioni operative saranno fornite con una successiva circolare.

Quindi le aliquote per il 2025 sono pari, per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti.

Per l'anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.555,00 euro.

Quindi il contributo calcolato sul reddito minimale è pari a: euro 4.460,64 per gli artigiani e euro 4.549,70 per i commercianti.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale è pari a euro 371,72 per gli artigiani e a euro 379,15 per i commercianti.

Invece, per quanto riguarda la contribuzione sul reddito eccedente il minimale e fino al limite di 55.448,00 euro, l'aliquota è pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti. Mentre per i redditi superiori a detto limite l'aliquota è del 25% per gli artigiani e 25,48% per i commercianti.

La circolare ricorda anche che per l'anno 2025, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 92.413,00, dato da € 55.448,00 più €

36.965,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2025, ad € 120.607,00, non frazionabile a mese.

L'INPS evidenzia che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare al fisco nel 2026).

Pertanto, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2025, si dovrà versare un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare ricorda che il DLgs 13/2024 ha introdotto l'istituto del concordato preventivo biennale, volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA). Tale istituto non fa venir meno gli obblighi contributivi. La base imponibile concordata assume rilevanza anche per la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Infine, riguardo ai termini e alle modalità di versamento, si ricorda che i contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:

- 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.

Artigiani e commercianti alla scelta dei benefici

Con l'introduzione del nuovo sgravio contributivo a favore di artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta dal 2025 alle rispettive gestioni, si pone un problema di scelta tra questo beneficio e quello già in vigore da alcuni anni, a favore degli stessi

soggetti, della riduzione contributiva del 35% purchè sia stata scelto il regime fiscale dei forfettari o della flat tax di cui alla legge.

In attesa che la commissione dell'Unione europea autorizzi il nuovo sgravio del 50% vediamo di mettere a fuoco la novità e confrontarla con l'altra già in vigore.

La riduzione dei contributi del 50% potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2025 interessa chi si iscrive ad una delle due gestioni per la prima volta col chiaro intento di favorire l'avvio di nuove attività anche se la norma riguarda anche coloro che sono stati o sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Il problema principale è quello del possibile conflitto con l'altro beneficio contributivo derivante dal fatto che artigiani commercianti possono applicare il regime della flat tax che prevede, quale condizione per accedervi, il tetto massimo di reddito a 85.000 €.

Pertanto, coloro con un reddito annuo derivante dall'attività di impresa fino a 85.000 € possono, dal punto di vista contributivo, chiedere la riduzione dei contributi fino al 35%.

In quest'ultimo caso per chi si iscrive nella gestione artigiani commercianti da quest'anno ad esempio, non si deve trattare della prima iscrizione ad un ente previdenziale, potendo essere anche una successiva ad altre già intervenute in passato ed è agganciata al fatto che l'artigiano il commerciante sia aderente al regime della flat tax o dei forfettari. Invece, il nuovo beneficio della riduzione dei contributi al 50% prescinde dal regime fiscale della flat tax e non è legata alcun limite di reddito che può anche essere tranquillamente superiore agli 85.000 € annui.

Per quanto riguarda la durata, la nuova riduzione contributiva è pari a tre anni (36 mesi), invece chi aderisce alla flat tax e alla riduzione del 35% dei contributi, potrà anche illimitatamente rimanere in questo tipo di riduzione fin quando deciderà il contrario, per aderire cioè un altro regime fiscale, oppure quando andrà a superare i limiti di reddito di 85.000. Perciò, dal punto di vista dell'ammontare è chiaro che è più favorevole il nuovo regime di riduzione contributiva che ha una durata certa di tre anni e comporta una riduzione maggiore (50% contro il 35%) ma la durata di quest'ultimo è teoricamente illimitata. Dal punto di vista previdenziale cioè gli effetti sulla pensione, diciamo che non ci sono differenze dal punto di vista dell'impostazione teorica del calcolo nel senso che, in entrambi i casi, in presenza di un versamento di contributi ridotti, va verificato se quanto versato risulti superiore al minimale di reddito previsto per artigiani commercianti che quest'anno dovrebbe posizionarsi a 18.562 € (attendiamo conferme dall'Inps): quindi se dovesse superare questo valore all'interessato spetteranno 12 mesi di accredito contributivo ai fini della pensione cioè sarà coperto l'intero anno. Invece, se la riduzione contributiva dovesse collocarsi al di sotto di 18.562 € avremo un accredito di contributi ai

fini del diritto alla pensione proporzionale ai contributi versati quindi avremo un numero di mesi inferiori rispetto a appunto ai 12 mesi che danno e garantiscono una copertura completa, il tutto in attesa che l'unione europea dia l'autorizzazione al nuovo regime di riduzione contributiva che è soggetto appunto al regime del de minimis come aiuto di Stato e in attesa del fatto che il legislatore col decreto attuativo e l'Inps forniscano le coordinate e le precisazioni finali a questa nuova agevolazione. Dal punto di vista degli adempimenti individuazione contributiva prevede una comunicazione tempestiva nel cassetto previdenziale di ciascun interessato nell'ambito del profilo telematico dell'Inps del sito web dell'Inps.

La stessa procedura riguarda anche chi aderisce in quanto soggetto alla flat tax alla riduzione del 35% solo che in questo caso gli iscritti alla gestione art/comm dal 2025 in quanto nuovi beneficiari del regime della flat tax e del conseguente beneficio contributivo, occorre comunicare l'adesione alla riduzione contributiva del 35% entro il prossimo 28 Febbraio nell'ambito del profilo personale sul sito web dell'Inps (MyInps) tramite il cassetto previdenziale.

Riduzione TUR e versamento dei contributi

L'INPS, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 30 gennaio 2025 che ha ridotto l'ex TUR al 2,90% (con decorrenza dal 5 febbraio 2025), ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili, tenendo conto anche delle novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dal D.L. n. 19/2024.

Le prime indicazioni riguardano l'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa all'8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.

Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 5 febbraio 2025, deve essere calcolato al tasso dell'8,90% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

Venendo alle sanzioni civili, si devono distinguere, come di consueto, le conseguenze in caso di omissione o di evasione contributiva, tenendo conto, come anticipato, delle novità in materia di ravvedimento operoso.

Più precisamente, in caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d'anno.

Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), invece, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari, in ragione d'anno, al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano nemmeno rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024:

- Denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 8,40% in ragione d'anno.
- Versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'10,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti).

Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.

Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l'ex TUR è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d'anno), a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 2,90%.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

